



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "AGRO SOLIDALE"
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio
Via M. Pittoni n.° 1 , c/o COMUNE PAGANI (SA)
E- mail: info@agrosolidale.it / E-mail certificata agrosolidale@pec.it

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GARA
E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI
PER GLI APPALTI/CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI
E LAVORI E FORNITURE SOTTO SOGLIA**

ART. 1 – PREMESSE

1. L'Ambito S01-3, nella seduta del Coordinamento Istituzionale dell'1 dicembre 2016 ha approvato il regolamento per la disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi sociali.
2. L'articolo 15 di detto regolamento prevede che la commissione di gara sia nominata dal Direttore / Coordinatore dell'Ufficio di Piano, ma non definisce i criteri di nomina e di scelta dei commissari.
3. La normative successive e gli atti di indirizzo ANAC hanno dettato specifiche disposizioni in materia di nomina delle commissioni di gara e di scelta dei commissari.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 142 del Dlgs. n. 50/2016, così come rettificato dal Dlgs n. 56 del 19 aprile 2017, l'articolo 77 del Dlgs n. 50, in materia di costituzione delle commissioni giudicatrici, non si applica agli appalti di servizi sociali.
5. Resta comunque fermo il principio di predeterminazione dei criteri di nomina dei commissari di gara.
6. Occorre, pertanto, fissare regole che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di nomina, la composizione, i compiti ed i relativi compensi dei commissari delle Commissioni di gara per gli appalti/concessioni di servizi sociali e per lavori e forniture sotto soglia.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Commissione Giudicatrice

Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito " Nuovo Codice"), la commissione giudicatrice dell'appalto (di seguito semplicemente "Commissione") è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile "Agro Solidale" (di seguito Azienda), su eventuale proposta del Direttore o del R.U.P..

2. Sedio di gara

Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 del nuovo codice, il Direttore nomina il sedio di gara, costituito da personale interno all'amministrazione.

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE

Commissione Giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente.
2. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente.

3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti - in numero massimo di cinque - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente; è inoltre prevista la nomina di un segretario della Commissione.

5. La commissione è presieduta, di norma, dal Direttore o da un Funzionario dell'Azienda, tenendo conto dell'esperienza posseduta nel settore.

6. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore nell'Azienda o nei Comuni consorziati non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dall'Azienda.

7. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

9. I commissari sono individuati, di norma, tra i funzionari della stazione appaltante che abbiano maturata esperienza specifica nel settore o materia oggetto dell'appalto. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del dipendente individuato, ove lo stesso non sia già pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

10. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono scelti in via prioritaria tra dirigenti e funzionari dei Comuni consorziati, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- Esperti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- Professori universitari di ruolo, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad Ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o di social network (es linkedin o simili).

11. L'accertata carenza di organico è attestata dal Direttore. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. L'incarico è atto di accettazione.

12. La scelta dei commissari esterni può avvenire unicamente fra le categorie e con le modalità di cui al precedente punto 10.

13. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

14. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.

15. Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

16. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del codice e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Azienda.

17. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.

18. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

19. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara conclusa al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Azienda.

Seggio di gara

1. Il Seggio di gara è composto da tre membri di cui due in qualità di testi.

2. I componenti del Seggio di gara sono scelti fra i funzionari dell'Azienda.

3. Il Direttore o suo delegato, svolge le funzioni di Presidente del Seggio di gara.

4. Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può procedere avvalendosi di uffici o di organismi tecnici o, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, l'importanza o la complessità tecnica dei documenti da valutare, può richiedere di avvalersi del seggio di gara.

Partecipazione del RUP alle commissioni di gara

1. Il ruolo di RUP non è incompatibile con la partecipazione dello stesso alle commissioni di gara. Pertanto, previo adeguata motivazione, lo stesso può essere nominato presidente o commissario di gara (cfr. TAR Emilia e Romagna, sent. N. 87 del 25 gennaio 2018).

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA PER GARE DI SERVIZI SOCIALI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.

2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso, al netto dell'eventuale rimborso spese, così come segue:

Appalti – Concessione di servizi sociali

Importo a base di gara	Compenso lordo massimo
Fino a 750.000 €	1000 €
Da 751.000 a 2.000.000 di €	1500 €
Oltre 2.000.000 di €	2000 €

3. Le spese relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA

1. La Commissione può lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
2. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente.
3. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
4. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.
5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Azienda ed al personale dei Comuni consorziati.
6. Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.
7. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria, con tutti i verbali delle sedute di commissione, devono essere tempestivamente inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

ART. 8 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Azienda.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione da parte del CdA dell'Azienda.